

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEL MICRO-NIDO INTERCOMUNALE
"Casa del Sole"
(2023)

ART. 1 - ISTITUZIONE

1- Nel Comune di Pievepelago è istituito e gestito un micro-nido intercomunale tra i Comuni di Pievepelago Fiumalbo e Riolunato, denominato “Casa del Sole”, per bambini di età compresa fra 12 e 36 mesi, con ricettività della struttura pari a 14 unità i soggetti gestori potranno iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività attuale della struttura nella misura massima del 15% ai sensi della normativa regionale vigente.

ART. 2 - OBIETTIVI E FINALITÀ

1 – Il micro-nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che accoglie i bambini e le bambine, concorrendo con le famiglie alla loro crescita e formazione, per tutelare il diritto all'educazione, nel rispetto della identità individuale, culturale e religiosa.

2 - Gli obiettivi che con il servizio si vogliono perseguire sono i seguenti:

- Offrire a tutti i bambini un luogo di formazione, di cura e di socializzazione con lo scopo di garantire il loro benessere psico-fisico e favorire lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali;
- Offrire alle famiglie la cura dei figli in un contesto esterno a quello familiare attraverso il loro affidamento quotidiano e continuativo a figure diverse da quelle parentali con specifica competenza professionale;
- Sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche ai fini di facilitare l'accesso delle donne al lavoro e per promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori nel rispetto del principio delle pari opportunità tra i sessi.

3-I traguardi fondamentali assegnati al servizio di micro-nido sono:

- **SOCIALIZZAZIONE:** attraverso lo stare insieme si induce il bambino a confrontarsi con gli altri, scambiare competenze, progettare in gruppo.
- **APPRENDIMENTO:** ogni bambino è invogliato a rispondere agli stimoli predisposti dagli educatori a costruire originali strategie cognitive, a misurarsi con esperienze elaborate con l'obiettivo di garantire la massima espansione delle potenzialità soggettive.

4 — Il servizio di micro-nido, in collaborazione con i competenti servizi comunali e le Aziende Sanitarie Locali, svolge inoltre un'azione di prevenzione contro ogni forma di emarginazione derivante da svantaggio psico-fisico e sociale, tutelando e garantendo in particolare il diritto all'inserimento dei bambini disabili o in situazioni di disagio relazionale e socio-culturale.

ART. 3 - UTENZA

1 - La zona territoriale che l'Asilo Nido serve è quella dei Comuni di Pievepelago, Fiumalbo e Riolunato (Modena).

2 - Avranno diritto di frequentare la struttura 14 bambini (aumentabili a sedici, secondo la vigente normativa regionale in materia) residenti nei Comuni di Pievepelago, Fiumalbo e Riolunato, appositamente convenzionatisi, di almeno un anno di età sino all'età stabilita dalla legge per l'ingresso alla scuola materna statale.

Nel caso di raggiungimento del limite di 16 richieste d'ammissione, è stata concordata la seguente riserva di posti:

- Al Comune di Pievepelago nr. 9 posti
- Al Comune di Fiumalbo nr. 4 posti
- Al Comune di Riolunato nr. 3 posti

Nel caso in cui uno dei tre comuni avesse una richiesta inferiore a tale riserva di posti e gli altri comuni avessero invece un esubero di domande rispetto ai posti loro assegnati, è prevista l'interscambiabilità dei posti stessi.

Nel caso invece di domande di ammissione in numero maggiore rispetto ai posti disponibili, un'apposita commissione costituita dai responsabili dei servizi sociali di Fiumalbo e Riolunato, dal responsabile del servizio scuola di Pievepelago, o loro delegati, stabilirà il meccanismo di compensazione del numero dei posti riservati a ciascun ente al fine di ottenere il massimo della frequenza, con apposite graduatorie. .

3 - La Commissione, per formulare dette graduatorie, si avvarrà sulla base dei criteri di cui all' ALLEGATO N. 1 (che dovranno essere dichiarati dalle famiglie nelle nuove domande di ammissione), e di eventuali ulteriori accertamenti che si ritenga necessario richiedere.

4 - Qualora, una volta accolte tutte le domande dei residenti nei Comune di Pievepelago, Fiumalbo e Riolunato, si rendessero disponibili altri posti per l'ammissione al servizio, potranno essere accolte richieste di bambini residenti in altri Comuni non convenzionati, ai quali verrà applicata la retta massima, che può essere in parte coperta dal Comune di residenza, senza cioè le quote-parte a carico dei Comuni convenzionati, come da successivo articolo 8.

5 – Il responsabile dell'ufficio scuola del Comune di Pievepelago capofila, una volta stilata la graduatoria sulla base dell'allegato 1, provvederà a comunicarlo agli aventi diritto con riguardo sia al punteggio sia alla riserva dei posti per comune e tenuto conto delle finestre individuate dal regolamento per gli inserimenti.

Il genitore che dovesse rifiutare la possibilità offerta di entrare alla prima data disponibile, sarà collocato all'ultimo posto della graduatoria indipendentemente dal comune di residenza al fine di ottenere la massima frequenza.

6 – Gli ammissibili ma impossibilitati alla frequenza per insufficienza di posti disponibili saranno collocati ai primi della graduatoria dell'anno successivo, nel rispetto della riserva di posti per comune.

ART: 4 -ORARI, ATTIVITÀ, PASTO

1 - L'attività dell'Asilo Nido è svolta in modo continuativo per un massimo di 8 ore e mezza, consecutive, durante i giorni feriali, escluso il sabato, nel rispetto del seguente orario:

ENTRATA: ore 8.00 alle 9.30
 Merenda: ore 10.00
 Pasto: ore 11.30
 Sonno: ore 13.30

USCITA: - dalle 13.00 alle 13.30 (orario a 5 ore e mezza)
 - dalle 16,00 alle 16.30 (orario a 8 ore e mezza)

2 - È prevista l'opzione post scuola dalle 16.30 alle 17.30 con minimo di cinque adesioni.

3 - Tutti gli orari di cui sopra potranno subire variazioni previa delibera delle giunte comunali dei tre comuni interessati.

4 - I bambini possono essere prelevati dall'asilo nido solo dai genitori o da altro adulto maggiorenne delegato per iscritto dai genitori stessi, previa anticipata comunicazione al personale educativo.

5 - Il servizio comprende un pasto, oltre a colazione e eventuale merenda a seconda delle esigenze della scuola, che consente l'alimentazione diversificata, nel rispetto delle differenze etniche, religiose e favorisce una graduale introduzione di cibi biologici. I genitori che per motivi di salute o religiosi non vogliano includere nel pasto alcuni alimenti devono farne richiesta all'ufficio scuola, scritta e motivata, al momento dell'inserimento

ART. 5 - AMMISSIONE

1 - Hanno diritto ad usufruire del servizio di Asilo Nido i bambini compresi nella fascia d'età fra 12 e i 36 mesi.

L'ammissione al servizio, fino alla copertura dei posti disponibili, è subordinata alla presentazione di apposita domanda di ammissione.

2 - Le domande di ammissione, redatte su appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio Scuola del comune capofila e devono essere presentate al Comune capofila entro i seguenti termini: con decorrenza 1° febbraio e termine 30 aprile. Entro 1 mese si darà comunicazione scritta sull'accettazione o meno della richiesta.

3- Le domande presentate in data successiva al termine stabilito sono esaminate solo nell'eventualità di posti disponibili, esaurita la graduatoria ufficiale dei residenti.

4- Alle domande possono essere allegati tutti i documenti ritenuti utili dai richiedenti per documentare eventuali particolari situazioni di famiglia.

5- L'Ufficio scuola provvede ad accertare, a sua discrezione - richiedendo la documentazione necessaria, la veridicità di quanto eventualmente autocertificato dai richiedenti in sede di presentazione della domanda.

6 - L'Ufficio Scuola, con proprio atto motivato, può dichiarare la decadenza di uno o più richiedenti, qualora si accertino dichiarazioni mendaci, documentazioni false, mancanza dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente regolamento.

7 - La presentazione della domanda di ammissione all'asilo nido comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente Regolamento.

8 - Al momento dell'ammissione, il genitore deve presentare il certificato attestante il rispetto dell'obbligo di vaccinazione del proprio bambino, rilasciato dall'AUSL. All'inizio di ogni anno scolastico il genitore deve presentare eventuali prescrizioni mediche in merito alla dieta del bambino in caso di allergie ad alcuni alimenti o sostanze alimentari.

ART. 6 - MODALITÀ E TEMPI DI INSERIMENTO

1 - L'inserimento dei bambini ammessi al servizio è effettuato nei seguenti periodi: settembre, luglio salvo disponibilità di posti in corso d'anno per mantenere la capienza massima sulla base del progetto pedagogico. Le modalità di inserimento verranno concordate con le insegnanti di sezione.

Non verranno effettuati inserimenti a bambini/e che frequenteranno per il solo periodo estivo.

ART. 7- RETTE DI FREQUENZA

1 - Le rette di frequenza dell'Asilo Nido sono stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale di Pievepelago, su eventuale proposta della Commissione di cui all'art. 3. Tali tariffe, in caso di variazione, saranno comunicate ai comuni di Fiumalbo e Riolunato per l'approvazione nelle relative Giunte e quindi riapprovate definitivamente dalla Giunta comunale di Pievepelago.

I Comuni di Pievepelago, Fiumalbo e Riolunato concordano annualmente le quote di integrazione di dette rette, ai sensi della vigente Convenzione (articolo 4, comma 2 punto b).

2 - I genitori che hanno inserito al micro-nido più di un bambino, hanno diritto allo sconto del 35% sulla retta attribuita a partire dal secondo figlio. Eventuali ed ulteriori sconti sulla retta di frequenza assegnata possono essere richiesti dalla famiglia all'Assistente Sociale competente per area e valutati in base al regolamento comunale vigente per l'erogazione dei contributi dalla commissione. Tale sconto grava sul Comune di residenza dell'alunno.

L'uscita anticipata del bambino rispetto all'orario di funzionamento del nido, la frequenza saltuaria, le assenze non dovute a malattia non danno diritto a sconti sulla retta mensile. La retta mensile è dovuta per intero anche per i mesi di dicembre, gennaio e in occasione delle festività pasquali.

3 - Le rette di frequenza vanno pagate presso l'ufficio postale o presso la tesoreria comunale, utilizzando il bollettino inviato dall'ufficio, entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

ART. 8 - DIMISSIONI D'UFFICIO

1 - I bambini che rimangono assenti dal micro-nido senza giustificato motivo per un periodo di 60 giorni consecutivi, comprendendo nel calcolo anche i sabati e le domeniche, vengono dimessi d'ufficio e il genitore è tenuto a pagare un importo pari a tre mensilità. La dimissione è notificata ai genitori che, entro dieci giorni dal ricevimento, possono presentare all'Ufficio Scuola la documentazione attestante le motivazioni della non frequenza. Sono da ritenersi giustificate motivazioni le assenze dovute a ricoveri ospedalieri o malattie certificate del bambino che comportino lunghe assenze o l'impossibilità da parte della famiglia di raggiungere fisicamente la sede del micro-nido.

2 - Il mancato pagamento della retta di frequenza per tre mesi consecutivi comporta, oltre alle eventuali azioni di riscossione forzata, la sospensione dal Servizio. L'Ufficio ragioneria comunale provvede a notificare al genitore la somma dovuta che deve essere pagata entro 30 giorni dal giorno di notifica. Il periodo può essere di 60 giorni anziché 30 nel caso in cui la famiglia dimostri di aver presentato all'Assistente Sociale dell'Area Minori domanda di contributo per il pagamento della quota dovuta che verrà decisa da apposita commissione. Oltre i termini sopraindicati, l'Ufficio Scuola provvede alla dimissione d'ufficio dell'utente dal Servizio Asilo Nido.

ART. 9 - RITIRI

1 - La domanda di ritiro (o dimissione) dal micro-nido di un alunno deve avvenire su comunicazione scritta almeno 60 gg. prima dell'assenza. Le dimissioni avranno effettivo decorso dal primo giorno del mese (dopo i 60 gg di preavviso). Se le dimissioni non verranno presentate almeno 60 giorni prima dell'assenza verranno comunque addebitate le rette per i due mesi anche se il bambino non ha frequentato. Se il bambino verrà iscritto al micronido l'anno scolastico successivo, la domanda verrà considerata come nuova iscrizione e messa in graduatoria assieme alle altre senza alcun diritto di precedenza.

ART. 10 - RETTE DI FREQUENZA E CASI DI ASSENZA GIUSTIFICATA

1 - In caso di assenza giustificata da malattia certificata per 30 giorni consecutivi, sabato e domenica compresi (esclusi i periodi di chiusura del servizio previsti dal calendario scolastico) viene applicata una riduzione del 30% della retta di frequenza (applicata al mese dove ricade la maggior parte dell'assenza).

2 - In caso di assenza giustificata da malattia certificata per 15 giorni consecutivi sabato e domenica compresi (esclusi i periodi di chiusura del servizio previsti dal calendario scolastico) viene applicata una riduzione del 15% della retta di frequenza (applicata al mese dove ricade la maggior parte dell'assenza).

3 - Il genitore che intenda avvalersi delle riduzioni deve, entro il 1° giorno del mese successivo a quello in cui il bambino ha effettuato le assenze, presentare all'Ufficio Scuola presentando copia del certificato rilasciato dal medico di base.

4 - Le richieste pervenute oltre tale termine, non sono prese in considerazione.

5 - A favore delle famiglie, a fronte del prolungamento dell'attività annuale ad 11 mesi, viene data la facoltà di usufruire (dall'anno 2011 compreso) di un "bonus

sconto” del 15% o del 30% sulla retta mensile nel caso si intenda eventualmente di non far frequentare l’alunno rispettivamente per 15 o 30 giorni consecutivi nel corso dell’anno scolastico, in un periodo a loro scelta, presentando apposita comunicazione.

ART. 11 - CORREDO DA FORNIRE A CARICO DELL'UTENTE

Ai bambini inseriti al nido la famiglia deve fornire i seguenti materiali:

- adeguato numero di pannolini, settimanalmente
- crema per il cambio pannolino ed eventualmente altri presidi ordinati dal pediatra del bambino (medicinali esclusi) necessari nelle operazioni di igiene;
- 2 cambi di indumenti, adatti alla stagione;
- 2 magliette intime e 3 paia mutandine (per i più piccoli 2 body);
- 3 paia calzine e 2 paia calze antiscivolo;
- bicchierino di plastica, ciuccio e oggetto transizionale;
- sandalini/ciabatte da interno
- sacca di stoffa contrassegnata con il nome del bambino

ART.12 - MALATTIE E SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI

- 1 - Non è consentito –in nessun caso- al personale somministrare farmaci ai bambini,
- 2 - I bambini che frequentano non devono essere affetti da malattie infettive contagiose o diffuse e devono essere vaccinati a norma-di legge.
- 3 - Gli educatori, dopo aver avvisato i genitori, debbono sospendere dal servizio i bambini che si trovano in precario stato di salute, attivando anche il servizio sanitario competente in casi gravi o di urgenza sanitaria.
- 4 - Per ulteriori regole sanitarie ci si attiene a quanto stabilito dal servizio di pediatria di comunità.

ART. 13 – ASSENZA NON DOVUTA A MALATTIA

In caso di assenza non dovuta a malattia, è sufficiente una comunicazione preventiva da parte dei genitori al personale del micro-nido.

ART. 14 - PERIODO ANNUALE DI FUNZIONAMENTO

Apertura 11 mesi all’anno (dal 16 settembre al 15 giugno e dal 1 luglio al 31 agosto). Chiusura totale dal 16 al 30 giugno e dall’1 al 15 settembre compresi. Nel corso dell’anno scolastico il Servizio Asilo Nido effettua le chiusure per le festività secondo quanto stabilito dal calendario scolastico formulato annualmente dall’Istituto Comprensivo di Pievepelago.

ART. 15 - PERSONALE DELL'ASILO NIDO

- 1 - Il personale del Micro-nido è composto da 1 coordinatore; 2 educatori, personale ausiliario (minimo uno) oltre 1 educatore part time al raggiungimento di 15-16 bambini.
- 2 - 11 rapporto numerico operatori-bambini è stabilito in base alla normativa regionale vigente.

3 - Tutto il personale operante è partecipe della funzione socio-educativa e depositario del principio di reciprocità e collaborazione per assicurare una corretta organizzazione del servizio.

4 - Tutto il personale, nel rispetto delle specifiche competenze, provvede al soddisfacimento delle necessità e dei bisogni dei bambini affidati al nido, curando in particolare:

- le attività pedagogiche e ludiche;
- l'alimentazione;
- la vigilanza e l'igiene personale;
- i rapporti con i genitori.

ART. 16 - ASSEMBLEA DEI GENITORI

1 - I genitori dei bambini ammessi al micro-nido formano l'Assemblea dei Genitori. L'assemblea può essere convocata dall'Assessore competente o dalla maggioranza dei genitori componenti l'Assemblea.

2 - Nella prima riunione sono presenti anche un rappresentante del personale educatore, un rappresentante del personale ausiliario e il coordinatore dell'ufficio scuola del Comune capo-fila. Successivamente l'Assemblea si riunisce alla presenza del coordinatore dell'ufficio scuola del Comune capo-fila, del rappresentante dei servizi sociali dei 3 comuni, degli educatori, su richiesta della maggioranza dei genitori dei bambini inseriti al micro-nido o della Amministrazione.

3 - L'Assemblea partecipa alla gestione formulando proposte e suggerimenti atti a migliorare il raggiungimento degli obiettivi socio-educativi.

4 - L'Amministrazione comunale individua nell'assemblea uno strumento informativo e formativo rivolto agli stessi genitori su tutto ciò che riguarda le attività del nido.

5 - Il coordinatore dovrà predisporre verbale dell'assemblea effettuata, da inviare ai comuni convenzionati.

ART. 17 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO E DIDATTICO

1 - Il coordinamento educativo, svolto dal coordinatore pedagogico, è uno strumento per l'elaborazione, la crescita culturale ed il buon funzionamento organizzativo della vita del micro-nido. Le sue funzioni sono individuate nel: coordinare le esperienze pedagogico-didattiche, proporre ed assicurare occasione di formazione ed aggiornamento, coordinare i rapporti con l'Amministrazione e la AUSL di riferimento.

2 - Il progetto di coordinamento pedagogico-didattico è affidato alle figure professionali individuato dall'appaltatrice del servizio.

ART. 18 - VIGILANZA SANITARIA

1 - L'Amministrazione Comunale si avvale dei Servizi dell' AUSL per quanto riguarda:

- vigilanza igienica dell'ambiente (servizi di Igiene Pubblica, Pediatria di comunità);
- profilassi della malattia infettiva (Igiene Pubblica e Pediatri di comunità);

- igiene degli alimenti (Igiene Pubblica e Servizio Veterinario),
- consulenza e supporto medico-psico-pedagogico in tutti i casi di disagio (Pediatri di Comunità, Servizio Neuropsichiatria Infantile)

ART. 19 - RECLAMI

1 - I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e devono indicare generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. I reclami orali e telefonici debbono successivamente essere sottoscritti dal reclamante presso l'ufficio scuola: i reclami anonimi non sono presi in considerazione.

2 - Il responsabile del servizio del comune capo-fila, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito e aver sentito i responsabili delle strutture o degli uffici amministrativi interessati, risponde in forma scritta o verbale entro 30 giorni, attivandosi affinché vengano rimosse, laddove sia possibile, le cause che hanno provocato il reclamo. Qualora il reclamo non sia di competenza del responsabile, al reclamante sono fornite indicazioni circa il corretto destinatario.

ART.20 - INSERIMENTO DI BAMBINI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

Per l' inserimento di bambini in situazione di handicap l'appaltatore metterà a disposizione attrezzature, personale e tutto quanto previsto dalla L. 104/92; gli oneri derivanti da tali inserimenti saranno oggetto di apposita integrazione finanziaria a carico del Comune di residenza. Per tali casi, viene data facoltà al Comune capo-fila di Pievepelago di istituire una fascia oraria di frequenza di 4 ore, su richiesta del servizio Neuropsichiatria infantile competente, con retta ridotta del 50%. Le eventuali ore di assistenza assegnate al bambino saranno concordate tra il Comune di residenza, il servizio di Npia e la famiglia, valutando le ore di frequenza del bimbo al nido stesso.

ART. 21- NORME FINALI

1 - Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.

ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE

1 - Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'esecutività del provvedimento di approvazione da parte dei tre comuni aderenti e dopo che sia stato pubblicato a norma di legge.

.....
Allegato 1

a) SITUAZIONE FAMILIARE

PRESENZA DI UNA SOLA FIGURA GENITORIALE:

* Ragazza madre- ragazzo padre – vedovo/a – emigrato/a – detenuto/a.....punti 15

* Separato/a legalmente – divorziato/a..... punti 12

DISAGIO SOCIALE:

Situazione familiare di accertato e documentato disagio sociale

(Relazione dell'Assistente Sociale).....punti16

SEGNALAZIONE DEI SERVIZI SANITARI.....punti 16

FRATELLI /SORELLE:

Da 0 a 10 anni

per ciascun minore (fino ad un max di 4)punti 1

Da 11 a 17 anni

per ciascun minore (fino ad un max di 4).....punti 0,50

PRESENZA DI UN COMPONENTE CHE NECESSITA DI CONTINUA ASSISTENZA

Certificazione comprovante una invalidità del 100%.....punti 10

b) SITUAZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI

(il punteggio va calcolato e attribuito a ciascun genitore)

Dipendente

- orario settimanale non inferiore a 36 orepunti 6

- orario settimanale tra le 35 e le 25 orepunti 5

- orario settimanale inferiore alle 25 ore.....punti 4,5

Autonomo.....punti 6

Collaboratori Coordinati Continuativi.....punti 6

Studenti e assimilati (con documentazione della condizione).....punti 6

Disoccupato e/o in attesa di prima occupazione.....punti 2

c) RETE PARENTALE

Si valuta la presenza o meno di una rete familiare (nonni) e la possibilità di farvi affidamento

(per ogni nonno si deve considerare solo il punteggio relativo alla condizione più favorevole)

(Diversificare per ogni nonno)

- nonno paterno

- nonna paterna

- nonno materno

- nonna materna:

- condizione di **impossibilità ad** affidare il minore deceduto, oltre i 75 anni di età, residenza oltre 30 Km, invalidità certificata oltre i 2/3 (66,66%),

occupato regolarmente a tempo pieno.....punti 3

- condizione di **estrema difficoltà** ad affidare il minore:

oltre i 70 anni di età, residenza tra i 20 e i 30 Km, occupato regolarmente part – time, affetto da malattia (attestata da certificato medico) che pregiudichi l'autonomia della persona, accidentato il coniuge o convivente con invalidità superiore i 2/3punti 2

- condizione di **considerevole difficoltà** ad affidare il minore:

oltre i 65 anni di età, residenza tra i 10 e i 20 Km invalidità certificata da 1/3 a 2/3.....punti 1

I predetti criteri potranno essere integrati con provvedimento del Responsabile del Servizio del comune capofila previa delibera di giunta dei tre comuni all'atto dell'apertura delle iscrizioni e saranno resi noti alle famiglie richiedenti.